



Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli

(**Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC**)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1976¹ sull'ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Art. 5a^{bis} cpv. 1 lett. b n. 1 e 2, lett. c n. 2 e 3

¹ L'autorità cantonale riconosce i medici per esami secondo i seguenti livelli:

- b. livello 2:
 1. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente o a una licenza di condurre delle categorie C o D o delle sottocategorie C1 o D1, oppure a un'abilitazione a maestro conducente,
 2. visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di una licenza di condurre di cui al numero 1 o di un'abilitazione a maestro conducente,
- c. livello 3:
 2. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre sulla cui idoneità medica alla guida di veicoli a motore sussistano dubbi da parte dell'autorità cantonale,
 3. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre che abbiano superato i 75 anni di età o presentino disabilità fisiche,

RS

¹ RS 741.51

Art. 5k cpv. 1

¹ Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre sono rilasciate soltanto a persone domiciliate in Svizzera, che vi soggiornano oppure che vogliono condurre per professione veicoli a motore immatricolati in Svizzera.

Art. 7 cpv. 1

¹ Chi intende ottenere o ha ottenuto una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre deve soddisfare i requisiti medici minimi di cui all'allegato 1.

Art. 8 cpv. 4 e 5

⁴ *Abrogato*

⁵ *Concerne soltanto il testo tedesco*

Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Chi intende ottenere una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato:

Art. 11b cpv. 1, 2 e 3 lett. a e b

¹ L'autorità cantonale verifica se sono adempiuti i requisiti per l'ottenimento di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre.

² L'autorità cantonale verifica se il richiedente è registrato nel SIAC Provvedimenti. In caso affermativo, non può rilasciare, in particolare:

- a. durante la revoca temporanea o il divieto di far uso per una durata limitata della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre: una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre per una categoria di licenza che, se già posseduta prima della revoca o del divieto, avrebbe dovuto essere soggetta alla stessa misura (art. 33);
- b. durante la revoca definitiva o il divieto di far uso per una durata indeterminata della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre: una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre se i motivi della revoca o del divieto impediscono il rilascio della categoria di licenza in questione.

³ L'autorità cantonale invita:

- a. i richiedenti che intendono conseguire una licenza di condurre delle categorie C o D o delle sottocategorie C1 o D1 e non possiedono ancora una licenza di condurre di queste categorie o sottocategorie a sottoporsi a una visita presso un medico che abbia il riconoscimento di livello 2;
- b. i richiedenti che hanno superato il 75° anno d'età e intendono conseguire per la prima volta una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre a sottoporsi a una visita presso un medico che abbia un riconoscimento almeno di livello 3;

Art. 24c lett. a

Nella licenza di condurre devono essere iscritte le seguenti autorizzazioni:

- a. *Abrogata*

Titolo prima dell'art. 25

Abrogato

Art. 25

Abrogato

Art. 27 cpv. 1 lett. a, parte introduttiva

¹ Sono tenuti a sottoporsi a una visita di controllo di idoneità alla guida:

- a. i titolari di una licenza di condurre delle categorie C o D o delle sottocategorie C1 o D1, i titolari di un'abilitazione a maestro conducente e gli esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente:

Art. 42 cpv. 2, 2^{ter} e 3^{bis} lett. b

² La licenza di condurre straniera nazionale, la licenza di condurre internazionale insieme a quella nazionale e la licenza per allievo conducente straniera autorizzano il titolare a condurre in Svizzera le categorie di veicoli documentate sulla licenza in maniera esplicita, comprensibile e in caratteri latini. Se il diritto straniero prescrive un permesso di guida aggiuntivo per i trasporti professionali di persone (art. 3 cpv. 1^{bis} OLR 2) effettuati con veicoli leggeri per il trasporto di persone o automobili pesanti, tale documento deve essere esibito, su richiesta, agli organi di controllo svizzeri insieme alla licenza di condurre straniera valevole.

^{2ter} Il titolare di una licenza per allievo conducente straniera deve essere accompagnato da una persona che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 15 capoverso 1 LCStr.

^{3bis} Hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera:

- b. le persone in possesso di una licenza di condurre valevole rilasciata da uno Stato non membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che conducono a titolo professionale veicoli a motore immatricolati in Svizzera delle categorie C o D oppure delle sottocategorie C1 o D1; è escluso il personale di circhi e baracconi.

II

Gli allegati 1, 2a, 3, 3a, 4 e 12 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

Requisiti medici minimi

Conducenti di veicoli per i quali è necessaria una licenza di condurre

Rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato

(art. 7 cpv. 1–2, 34 cpv. 1 e 65 cpv. 2 lett. d)

Tabella, intestazione tabella e n. 8 Malattie metaboliche

1° gruppo	2° gruppo
a. Licenza di condurre delle categorie A e B b. Licenza di condurre delle sottocategorie A1 e B1 c. Licenza di condurre delle categorie speciali F, G e M d. Esperti della circolazione incaricati dei controlli dei vei- coli	a. Licenza di condurre delle categorie C e D b. Licenza di condurre delle sottocategorie C1 e D1 c. Abilitazione a maestro conducente d. Esperti della circolazione incaricati degli esami di con- ducente

(...)

8 Malattie metaboliche

In presenza di diabete mellito, il tasso di glicemia nel sangue deve essere costante e non indicare ipoglicemia né iperglicemia aventi ripercussioni sulla guida.

Nessun'altra malattia metabolica avente ripercussioni rilevanti sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore.

In presenza di diabete mellito a causa del quale possono insorgere un'ipoglicemia, quale effetto collaterale di una terapia, oppure sintomi generali di iperglicemia, viene meno l'idoneità alla guida per la categoria D o la sottocategoria D1.

Per la categoria C o la sottocategoria C1, per i titolari di un'abilitazione a maestro conducente nonché per gli esperti della circolazione l'idoneità alla guida può sussistere in condizioni particolarmente favorevoli.

Nessun'altra malattia metabolica che abbia ripercussioni sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore o che pregiudichi l'efficienza nella guida.

(...)



Allegato 2a
(art. 5i e 27 cpv. 4)

Risultato dell'esame medico

Categorie C o D, sottocategorie C1 o D1, permesso per il trasporto professionale di persone, esperti della circolazione

(copia per il medico)

Rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato

(art. 5i cpv. 2, 27 cpv. 4 e 150 cpv. 1)

Titolo

Risultato dell'esame medico

Categorie C o D, sottocategorie C1 o D1, abilitazione a maestro conducente, esperti della circolazione

(copia per il medico)



Allegato 3
(art. 5i, 7, 27 e 65)

Risultato dell'esame medico di idoneità alla guida

(notifica all'autorità cantonale)

Rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato

(art. 5i cpv. 4 lett. a, 6 cpv. 4 lett. a n. 1, 65 cpv. 2 lett. d e 150 cpv. 1)

N. 2.1

2.1 I requisiti medici minimi (allegato 1 OAC)

del 1° gruppo medico

(A, A1, B, B1, F, G, M esperti della circolazione incaricati dei controlli dei veicoli) sono:

soddisfatti

soddisfatti soltanto alle condizioni sottostanti (n. 3)

non soddisfatti

Breve motivazione:

.....
.....
.....

del 2° gruppo medico

(D, D1, C, C1, abilitazione a maestro conducente, esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente) sono:

soddisfatti

soddisfatti soltanto alle condizioni sottostanti (n. 3)

non soddisfatti

Breve motivazione:

.....
.....
.....



Allegato 3a
(art. 5i)

Certificato oftalmologico

(notifica all'autorità cantonale)

Rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato

(art. 5i cpv. 4 lett. b e 150 cpv. 1)

Lett. A

A. I requisiti visivi minimi secondo l'allegato 1 sono stati verificati per:

- il 1° gruppo medico (A, A1, B, B1, F, G, M, esperti della circolazione incaricati dei controlli dei veicoli)
- il 2° gruppo medico (D, D1, C, C1, abilitazione a maestro conducente, esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente)



Allegato 4 (art. 11)

Domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente, di una licenza di condurre o del permesso per il trasporto professionale di persone

Rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato

(art. 5*i* cpv. 4 lett. c, 11 cpv. 1 lett. a e 150 cpv. 1)

Titolo

Domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre

N. 1 Dati personali

1 Dati personali

Cognome (anche cognome da nubile):

Nome:

Eventuali cognomi precedenti:

Cognome dei genitori:

Data di nascita:
(giorno/mese/anno)

Indirizzo esatto:

NPA/Domicilio:

Comune di origine:
(stranieri: Paese di origine)

Domicilio precedente:

fini al:

Foto attuale, formato
passaporto

(35 x 45 mm)

Firma:

Campo riservato
alla scansione della firma

--	--	--

si candida al rilascio di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre

della(e) categoria(e): A B C D BE CE DE
della(e) sottocategoria(e): A1 B1 C1 D1 C1E D1E
della(e) categoria(e) F G M
speciale(i):

(Descrizione delle categorie della licenza: cfr. allegato)

Il richiedente

dichiara:

N. 2.1

2 Licenze già rilasciate

2.1 Possiede o ha posseduto una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre?

Sì No

N. 3 Titolo

3 Pratica di guida

Categoria D, sottocategoria D1

N. 4

4 Provvedimenti

Sì No

Si è già visto negare o revocare la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre, oppure vietare la guida di veicoli?

N. 6

6 Tutela e curatela

È minorenne o sotto curatela generale? Sì No

Nome e indirizzo del rappresentante legale:

.....

Chiunque, fornendo informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza o un permesso, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 97 LCStr). In questi casi è prevista la revoca della licenza (art. 16 LCStr).

Il sottoscritto conferma di aver compilato il modulo di domanda in maniera veritiera:

Luogo e data:.....

Firma del rappresentante legale:

.....
(per minorenni o persone sotto curatela generale)

La persona autorizzata a ricevere la presente domanda deve certificare l'identità delle persone che si candidano per la prima volta a una licenza per allievo conducente o a una licenza di condurre (art. 11 cpv. 4 OAC):

Certifica l'identità del richiedente:

.....
(timbro e firma)

Documenti allegati

(...)



Allegato 12
(art. 22)

Esame pratico di conducente

Rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato

(art. 22 cpv. 2, 88 cpv. 1 e 151c cpv. 2)

Cifra III lett. G. Trasporto professionale di persone con veicoli leggeri adibiti al trasporto di persone

Abrogata

Cifra IV. Durata dell'esame e distanza percorsa, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e secondo trattino

La durata dell'esame e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione delle capacità e dei comportamenti conformemente al presente allegato. La durata dell'esame, inclusi accoglienza e commiato dal candidato, non deve essere in nessun caso inferiore a:

- 60 minuti per le categorie B, BE e DE, le sottocategorie B1, C1, D1, C1E e D1E nonché per la categoria speciale F; la corsa d'esame per conseguire il certificato di capacità per il trasporto di persone o il certificato di capacità per il trasporto di merci giusta l'articolo 14 capoverso 3 dell'ordinanza del 15 giugno 2007² sull'ammissione degli autisti può essere effettuata subito dopo;

Cifra V. Veicoli per gli esami, ultima voce dell'elenco

Trasporto professionale di persone con veicoli leggeri adibiti al trasporto di persone

Abrogata

² RS 741.521